



Nel nome della fiducia reciproca! La Corte di Giustizia si pronuncia sul rischio di refoulement indiretto nei trasferimenti Dublino: l'unica (e sempre più restrittiva) eccezione delle carenze sistemiche e le (limitate) prerogative del giudice nazionale  
Marcella Ferri

Il 30 novembre 2023, la Corte di Giustizia ha reso, in seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni tribunali italiani, la sentenza *Ministero dell'Interno (Brochure commune - Refoulement indirect)* (cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 and C-328/21) che riguarda, tra l'altro, il rischio di refoulement indiretto derivante dal trasferimento di un richiedente protezione internazionale nell'ambito delle procedure previste dal regolamento Dublino III. Dopo aver esaminato le risposte date dalla Corte alle questioni pregiudiziali oggetto dei rinvii, lo scritto pone l'accento sulla non facile distinzione delineata nella sentenza tra, da un lato, l'ipotesi in cui il giudice dello Stato membro trasferente, davanti al quale è stato presentato un ricorso avverso la decisione di trasferimento, non condivide la valutazione svolta dalle autorità dello Stato membro originariamente competente circa i presupposti della protezione e, dall'altro, la situazione in cui tale giudice ritenga esistente un rischio di refoulement indiretto. Nel primo caso, il giudice ha la facoltà - ma non l'obbligo derivante dal diritto dell'Unione - di disporre l'applicazione della clausola discrezionale, in forza della quale uno Stato membro può dichiararsi competente a esaminare una domanda di protezione internazionale in deroga ai criteri Dublino; nel secondo caso, il giudice ha, invece, un divieto di obbligare il proprio Stato ad esercitare tale discrezionalità. Successivamente, lo scritto si focalizza su tre aspetti principali che emergono dalla sentenza. In primo luogo, l'approccio particolarmente restrittivo adottato dalla Corte in relazione alla nozione di carenze sistemiche. In secondo luogo, il sindacato esperibile dal giudice dello Stato membro trasferente nei confronti della decisione della amministrazione di non dare applicazione alla clausola discrezionale. In terzo luogo, la tipologia di protezione nazionale riconoscibile in seguito all'applicazione della clausola. Infine, lo scritto esamina i principali aspetti oggetto della sentenza alla luce del contenuto del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione proposto nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo di prossima adozione.

Per leggere l'articolo completo, clicca ([Qui](#))

Following some requests for preliminary ruling by different Italian courts, on the 30



Nel nome della fiducia reciproca! La Corte di Giustizia si pronuncia sul rischio di refoulement indiretto nei trasferimenti Dublino: l'unica (e sempre più restrittiva) eccezione delle carenze sistemiche e le (limitate) prerogative del giudice nazionale  
Marcella Ferri

November 2023, the Court of Justice released its judgment in the case *Ministero dell'Interno (Brochure commune - Refoulement indirect)* (Joined Cases C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 and C-328/21). The decision deals, among others, with the risk of indirect refoulement following a transfer of an applicant for international protection under the Dublin III Regulation. After analysing the replies to the preliminary questions raised on the risk of indirect refoulement, the paper focuses on the difficult distinction defined by the Court between, on the one hand, the situation in which the national judge of the transferring Member State, seized of an action for the annulment of a transfer decision, disagrees with the interpretation made by the authorities of the competent Member State in relation to the material conditions for international protection and, on the other hand, the substantive assessment of a risk of indirect refoulement. In the first case, the national judge has the power - but not the obligation under EU law - to declare its Member State as responsible to examine itself the application for international protection on the basis of the discretionary clause allowing a Member State to take the responsibility for examining the said application even if it is not responsible under the Dublin Regulation criteria; by contrast, the national judge cannot compel the transferring Member State to apply such a clause because of a risk of indirect refoulement. Then, the paper focuses on three main points emerging from the judgment. Firstly, the very restrictive approach taken by the Court in relation to the notion of systemic deficiencies. Secondly, the power of the national judge to review the validity of the decision of the competent authority not to apply the discretionary clause. Thirdly, the kind of national protection which can be granted after applying the said clause. Finally, the paper frames the main points of the *Ministero dell'Interno* judgment within the asylum and migration management regulation proposed under the New Pact on Migration Asylum soon to be adopted.

To read the full article, click ([Here](#))